



COMUNE DI STRIANO

Città Metropolitana di Napoli



Decreto n. 25 del 28.10.2019

Decreto per determinazione trattamento economico del Segretario Generale Dott.ssa Anna Maria Montuori. Ufficio di Segreteria convenzionata tra i comuni di Striano (NA) e Castiglione del Genovesi(SA)

IL SINDACO

Visto il decreto n. prot. 0296529 del 18/10/2019 della Prefettura UTG di Napoli ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali- Sezione Regionale Campania, pervenuto in pari data e protocollato al n.12715 del protocollo comunale, con il quale, nel prendere atto della costituzione della nuova convenzione per l'ufficio di segreteria tra i comuni di STRIANO (NA) e CASTIGLIONE DEL GENOVESI (SA), di classe terza, è stata disposta l'assegnazione, in qualità di titolare della predetta sede convenzionata, della dott.ssa Anna Maria Montuori, avente i requisiti di legge e **che gode di trattamento economico di segreteria di classe seconda;**

Dato atto che, come richiesto dalla Prefettura con il precitato decreto, il Sindaco del comune capofila determina, il trattamento economico spettante al predetto funzionario in base alle vigenti disposizioni normative, ovvero tenuto conto della maggiorazione (25%) prevista per il servizio reso in convenzione ai sensi dell'art. 45 del CCNL del 16/05/2001 e s.m.i., evidenziando che ai sensi del comma 1 dell'art. 45 precitato << Al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art.37 comma 1 da a) ad e) in godimento >>;

Visto l'art. 15, co. 1 del D.P.R. 465/1997, per il quale il sindaco è titolare delle attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del Segretario con il comune presso cui presta servizio ed in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto;

Visto che:

-in data 14/12/2010 è stato sottoscritto tra l'ARAN e le O.O.S.S. il contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il biennio economico 2006/2007;

-in data 01/03/2011 è stato sottoscritto tra l'ARAN e le O.O.S.S. il contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2008/2009;

-che l'accordo integrativo n. 2 di livello nazionale dei Segretari comunali e provinciali del 22/12/2003 determina i criteri e i parametri per la maggiorazione dell'indennità di posizione, attraverso l'individuazione di condizioni oggettive e soggettive stabilendo che essa, come definita ai sensi del co. 3 del medesimo art. 41, assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di lavoro;

-che il CCNL del 14/10/2010 e il CCNL dell'01/03/2011, ed in particolare l'art. 12 di quest'ultimo, conferma le discipline precedenti ove non modificate o non compatibili con i nuovi contratti;

-che, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del CCNL dell'01/03/2011, a seguito del conglobamento di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono stati rideterminati i valori complessivi annui lordi per 13 mensilità della retribuzione di posizione dei Segretari, di cui all'art. 3 del CCNL del 16/05/2001;

-che il comma 7 dell'art. 3 del contratto del biennio economico 2008/2009 prevede che, ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'art. 41 commi 4 e 5 del CCNL del 16/05/2001, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi per 13 mensilità della retribuzione di posizione del segretario comunale, come definiti dall'art. 3, co. 2 del CCNL del 16/05/2001 relativo al biennio economico 2000/2001;

Dato atto che alla dott.ssa Anna Maria Montuori sono assegnate le medesime funzioni aggiuntive fin qui svolte dal precedente segretario comunale al quale veniva riconosciuta la maggiorazione dell'indennità di posizione nella misura del 50% ex art. 41, co. 4 del CCNL 16/05/2011;

Ritenuto di dover rinviare a successivo provvedimento integrativo del presente la determinazione della maggiorazione spettante al Segretario Generale dell'ente, accertando la ricorrenza delle condizioni oggettive e soggettive di cui al CCNL e in ragione dei precitati criteri, previa approvazione di un'ipotesi condivisa di metodologia per la pesatura delle condizioni previste dal CCNL al fine di retribuire con equità le funzioni e le connesse responsabilità attribuite al segretario generale;

Vista la nota ARAN prot. n. 1072 del 06/03/2006 in merito alla retribuzione di posizione del Segretario Generale;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 11 comma 7 e dell'articolo 12 comma 2 del D.P.R. 465/97 la dott.ssa Anna Maria Montuori è stata assegnata in sede di segreteria di fascia inferiore rispetto alla fascia di appartenenza " e , per l'effetto, gli oneri stipendiali, limitatamente alla differenza tra la retribuzione di posizione in godimento e quella prevista per la classe dell'ente, restano a carico del Ministero dell'interno-Albo dei Segretari Comunali e Provinciali "

Richiamata sul punto la circolare prot.n. 3636 del 9/6/2014 del Ministero Interno-Dipartimento Affari Interni e territoriali- Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali- "caducazione ex lege" della deliberazione n.275/2001del soppresso consiglio di amministrazione nazionale in tema di trattamento economico dei segretari comunali, titolari di sede, che assumono la nomina in una sede di classe inferiore rispetto alla precedente titolarità";

Preso atto pertanto della " perdurante vigenza delle disposizioni normative e negoziali riferite all'ipotesi di segretari in disponibilità nominati in enti di fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza articolo 19, comma 13, del D.P.R. 465/1997 ed articolo 43 del C.C.N.L. di categoria del 16/5/2001";

Richiamata al riguardo la circolare del Ministero dell' Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - 2017 /NC/AV/LM ad oggetto << Art. 43 c. 2 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 15.5.2001. modalità procedurali per la formulazione delle **richieste di rimborso** >>;

DECRETA

Per le ragioni esposte in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

Di provvedere a rideterminare il trattamento economico spettante in base alle vigenti disposizioni normative e contrattuali al Segretario Generale, dott.ssa Anna Maria Montuori, titolare del servizio di segreteria convenzionata tra i comuni di STRIANO e CASTIGLIONE DEL GENOVESI, come da tabella **allegata** da ripartirsi in base alla percentuale prevista in convenzione.

Dare atto che al predetto funzionario andrà corrisposta la tredicesima mensilità e l'indennità di risultato di cui all'art. 42 del CCNL del 16/05/2001 e s.m.i., fissandone la misura nel 10% del monte salari, in ragione delle funzioni svolte e del contesto nel quale si opera, dando atto che essa verrà corrisposta solo a seguito del raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'amministrazione da valutarsi secondo i criteri di cui al sistema di valutazione in dotazione presso l'ente.

Dare atto che per le spese viaggio previste dall'art. 45 co. 2 del CCNL 16/05/2001 per i Segretari in servizio convenzionato viene fatto rinvio alle diverse decisioni assunte dalla Corte dei Conti (in particolare: Sezione giurisdizione per l'Emilia-Romagna, n. 103 del 2015; delibera n. 221 del 3 novembre 2016 della Corte dei conti Abruzzo; Corte dei conti Basilicata, delibera n.27/2019), stabilendo quale criterio di calcolo delle stesse, il rimborso del prezzo di un quinto della benzina super per il numero dei chilometri, calcolato nel decreto prefettizio precitato in narrativa in km. 43.

Di stabilire, altresì, che ai fini della disciplina dell'orario di lavoro del segretario comunale, trova applicazione la vigente normativa contrattuale ed in particolare l'art. 19 CCNL del 16/05/2001 e s.m.i., il parere del 21/07/2007 dell'Agenzia dei segretari comunali e provinciali ed il parere ARAN del 24/10/2013 SEG 034- Orientamenti applicativi;

Di rinviare a successivo provvedimento integrativo del presente la determinazione della maggiorazione dell'indennità di posizione in relazione alle funzioni aggiuntive secondo quanto riportato in narrativa.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario comunale interessato, al responsabile del settore Finanziario per l'adeguamento delle spettanze stipendiali, con decorrenza dal 22/10/2019, alla Prefettura UTG di Napoli ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo- Sezione Regionale Campania, al responsabile della Trasparenza, all' Albo Pretorio.

IL SINDACO

Antonio Del Giudice



Segretario Generale in servizio in comuni da 10.001 a 65.000 abitanti
 Tabella maggiorazione retribuzione di posizione delle sedi convenzionate
 A seguito dell'accordo del 13 gennaio 2009

			IMPORTI MENSILI
A	Tabellare (compreso rateo 13 [^])	43.310,93 : 13 = 3.331,61	3.331,61
B	Retribuzione di posizione per Enti di CLASSE II	15.584,45 : 13 = 1.198,80	1.198,80
C	Somma su calcolare la RMA per convenzione (A + B)	58.895,38	
D	RMA per convenzione pari al 25 % di 58.895,38	14.723,84 : 13 = 1.132,60	1.132,60